



COMUNE DI VILLAR PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92 del 25/11/2020

OGGETTO:

INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO - ART. 82 COMMA 8 BIS DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 - COMUNE CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI.

L'anno **duemilaventi**, addì **venticinque**, del mese di **novembre**, in VILLAR PELLICE ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, in seduta non pubblica, si è rinunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GARNIER Lilia	Sindaco	Sì
BONJOUR Silvio	Assessore	Sì
BONJOUR Luca	Assessore	Sì
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **MATINA dott. Emanuele**.

GARNIER LILIA nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO - ART. 82 COMMA 8 BIS DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 - COMUNE CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI.

Vista l'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

Viste le varie direttive vigenti con le quali si invitano le Amministrazioni Pubbliche a eseguire riunioni in modalità telematica;

Richiamata la propria direttiva del 18/03/2020 con la quale si dava atto che la Giunta di Villar Pellice intende eseguire le riunioni, anche di Giunta e Consiglio, in modalità telematica, anche per il tramite di dispositivi telefonici (videochiamate), o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento di persone fisiche e comunque forme di assembramento,

Il Sindaco:

riferisce ed illustra ai componenti della Giunta ed al Segretario Comunale che:

Visto l'art. 57-quater, comma 1, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (*c.d. Decreto Fiscale*) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto dopo il comma 8 dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: *"8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"*;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con delibera della Giunta Comunale n. 118 del 04.12.2019, l'indennità di funzione mensile del Sindaco, con decorrenza dal 26/05/2019 e per l'anno 2020 è stata determinata in € 1.301,47 ridotta al 50% mensili spettanti per legge;

Visti i commi 2 e 3 del richiamato art. 57*quater*, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57-quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) che all'art. 1 prevede che *"Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti."*;

Preso atto che il citato decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di

sindaco di cui all'art. 1 del medesimo decreto, a decorrere dall'anno 2020, il seguente contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario:

- euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- euro 2.365,85 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

Considerato che il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco.

Visto che questo Comune alla data del 31 dicembre 2018, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000) conta n. 1.069 abitanti residenti;

Considerato pertanto che il contributo concesso dal Ministero dell'Interno con decreto 23 luglio 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco è pari ad euro 2.365,85;

Considerate le difficoltà che i Sindaci dei piccoli comuni incontrano per garantire il pieno rispetto del principio costituzionale di libertà di accesso alle funzioni pubbliche;

Visto l'art. 82, commi 1, 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 44

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e ritenendola meritevole di approvazione;
Ritenuto necessario provvedere in merito;

Richiamato tutto quando indicato in premessa;

Ritenuto opportuno incrementare la misura mensile dell'indennità di funzione spettante al Sindaco, in linea al citato art. 82, comma 8-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenendo l'incremento entro le risorse assegnate dallo Stato e così garantendo il permanere delle compatibilità economiche con il bilancio del comune;

Vista la deliberazione n. 67/2020/PAR della Corte dei Conti Sez. Lombardia, che ha statuito, fra l'altro, che non è possibile parametrare l'indennità dell'assessore a quella incrementata del sindaco in forza del comma 8 bis, poiché la norma è chiaramente formulata con riguardo ai soli sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti

Considerato che il decreto del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2020, adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-quater, comma 3 del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, ha espressamente previsto il 1° gennaio 2020 quale decorrenza dell'incremento dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti;

Visto il verbale n. 5/2020 della seduta del 23/06/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Ritenuto di fissare, per quanto sopra, con decorrenza dal 01/01/2020, l'indennità di funzione mensile del Sindaco in € 1.659,38 lordi ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del Responsabile del servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del servizio

finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di fissare, con decorrenza dal 01/01/2020, l'indennità di funzione mensile del Sindaco in € 1.659,38 lordi ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente, l'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, dando atto che il maggior onere annuo sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità rispetto a quella fissata con DGC n. 64 del 18/06/2019 è coperto con il contributo ministeriale concesso a tale fine;

1. di dare atto che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
2. di demandare al responsabile del competente settore gli adempimenti necessari, dando atto che la spesa per le suddette indennità trova copertura all'intervento 01.01.1 Voce 30-5-1;
3. Di disporre che in conformità dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la presente deliberazione, contestualmente all'affissione dell'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Parere Ex Art. 49 del D.lgs 18/08/2000 n.267, in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Villar Pellice, lì 25.11.2020

Il Responsabile
F.to: Barbara POLLO

Parere Ex Art. 49 del D.lgs 18/08/2000 n.267, in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Villar Pellice, lì 25.11.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Barbara POLLO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: GARNIER Lilia

Il Segretario Comunale
F.to: MATINA dott. Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè dal 25/11/2020 al 10/12/2020 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Villar Pellice, lì 25/11/2020

Il Segretario Comunale
F.to: MATINA dott. Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____:

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
MATINA dott. Emanuele

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Villar Pellice, lì _____

Il Segretario Comunale
MATINA dott. Emanuele